

---

## DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE NONCHÉ RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: RICHIESTA DI OFFERTA N°1473037 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO E MANUTENZIONE DEL PRODUTTORE SU APPARATI DI RETE CISCO ATTUALMENTE INSTALLATI PRESSO TRENTINO NETWORK S.R.L.

**Aggiudicazione definitiva.**

**CODICE CUP: F61E16000480005**

**CODICE CIG: Z021CE0B4F**

**Premesso che:**

- Trentino Network s.r.l. dispone di una estesa rete geografica in fibra ottica, wireless e data center realizzati con apparati del produttore Cisco;
- per gran parte delle apparecchiature è attivo un contratto di manutenzione che scadrà a dicembre 2017 mentre per alcune componenti risulta essere già scaduto;
- con MDS 376/2016 è stata evidenziata la necessità di rinnovare il contratto di supporto e manutenzione per alcuni apparati Cisco per garantire il supporto specialistico del produttore a garanzia della continuità di servizi critici sul backbone;

**Valutato** che il valore presunto della spesa per lo svolgimento del servizio *de quo* ammonta ad **Euro 39.990,00.= (trentanovemilanovecentonovanta/00)** esclusi oneri fiscali.

**Considerato** che, ai sensi dell’art. 1 comma 1 del d.l. nr. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa;

**Atteso** che gli strumenti attualmente attivi in Consip sono le Convenzioni ed il Mercato Elettronico (Me-Pa);

**Visto**, per quanto riguarda le Convenzioni, il richiamato art. 26 co. 3 della l. 488/1993, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche possano ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;



**Visto**, in relazione al Mercato Elettronico, l'art. 1 co. 450 della legge nr. 296/2006, secondo cui “ dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101”;

**Considerato** che il comma 455 dell'art. 1 della l. 296/2006 permette alle Regioni, ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, di costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (ora art. 37 del D.Lgs. 50/2016), in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

**Atteso** che la Provincia Autonoma di Trento si è attivata in tal senso, istituendo la piattaforma “Mercurio”, in cui sono presenti sia alcune Convenzioni che un Mercato Elettronico provinciale (Me-Pat); attraverso il mercato elettronico è possibile anche esperire gare telematiche;

**Vista** la delibera della Giunta provinciale n. 1392 dd. 11.07.2013 e la successiva circolare esplicativa n. 455572 dd. 21.08.2013, con le quali:

- si è reso vincolante il sistema di acquisizione di beni e servizi tramite Mercurio, con riferimento alle categorie merceologiche in esso abilitate;
- si è esonerato l'operatore dall'utilizzo di Consip, qualora il bene o servizio ricercato sia presente in Mercurio;
- si è previsto che, in caso di assenza del bene o servizio in Mercurio, sia possibile procedere all'acquisto al di fuori di tale sistema, purché l'acquisto sia effettuato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo delle convenzioni Consip S.p.a.;

**Ritenuto** pertanto di dover in primo luogo verificare la presenza del servizio *de quo* su Mercurio e di dover prendere in considerazione l'offerta presente su Consip solo in mancanza di questo;

**Atteso** che per quanto riguarda il Servizio richiesto non esiste nel sistema Mercurio una convenzione che la riguarda, né esiste la relativa categoria merceologica per cui non è possibile procedere all'acquisto diretto mediante ME-PAT né è possibile procedere con gara telematica del servizio ricercato.

**Verificato** altresì che il servizio in questione non è oggetto di convenzioni Consip, ma è presente in Me-Pa.

**Considerato che** Trentino Network s.r.l. ha proceduto ad espletare una RDO N. 1473037 in MEPA con quattro operatori economici come evidenziato nel documento Riepilogo dati generali della procedura di data 13/01/2017 (non materialmente allegato alla presente determinazione); che fissava il termine delle ore 12,00 del 30 Gennaio 2017 per la presentazione delle offerte;

**Dato atto che** entro il predetto termine sono pervenute le seguenti offerte:

1 TELECOM ITALIA S.P.A. P.IVA N. 00488410010;

**Visto il** Documento di riepilogo esame offerte della RDO N. **1473037** di data 30/01/2017 ns. id 37114881 (non materialmente allegato alla presente determinazione) nel quale viene riportata la Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Percentuale di ribasso offerto
1) TELECOM ITALIA S.P.A.	26.659,20.=

**Dato Atto** che veniva individuata la migliore offerta in quella presentata dall'operatore economico TELECOM ITALIA S.P.A. P.IVA N. 00488410010;

**Atteso che** ai fini della valutazione dell'anomalia, non essendo esercitabile la facoltà di

**Preso atto che:**

- si è proceduto alle verifiche in ordine al possesso in capo all'Affidatario dei requisiti generali di cui all'art **24 della legge provinciale n. 2 del 2016 in combinato disposto con l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che hanno dato esito positivo;**

**Considerato** che i rapporti derivanti dall'attività in questione saranno regolati da apposito contratto, il cui schema forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Ritenuto che** non sussistano impedimenti all'Aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto a TELECOM ITALIA S.P.A. P.IVA N. 00488410010 che ha offerto il l'importo pari ad € 26659,20.= (ventiseimilaseicentocinquantanove/20).

**Richiamati:**

- la L.P. Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 - *Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento* e relativo regolamento d'attuazione: Decreto del presidente della giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento".*

- la L.P. 09 marzo 2016 n. 2 - *Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di*

*concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012;*

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

- le norme del codice civile;

- gli atti citati in premessa;

il Responsabile unico del Procedimento

## **D E T E R M I N A**

1. di affidare definitivamente *il servizio di supporto e manutenzione del produttore su apparati cisco attualmente installati presso Trentino Network S.r.l.*, per le motivazioni espresse in premessa, all'operatore economico TELECOM ITALIA S.P.A. con sede legale in Via Gaetano Negri n. 1 – 20100 – Milano (MI), C.F. e P.IVA N. 00488410010 per l'importo complessivo di € **26.659,20.=** (**ventiseimilaseicentocinquantanove/20**) oltre oneri di legge di cui € **0,00** per oneri della sicurezza di natura interferenziale;
2. di approvare lo schema di contratto per l'affidamento del servizio di cui al punto 1), nel quale sono specificate forme, modi e tempi dell'attività affidata, allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che non sussistono oneri interferenziali connessi all'esecuzione del servizio;
4. di autorizzare la sottoscrizione della convenzione di cui al punto 2);
5. di dare atto che l'affidatario assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (**CIG Z021CE0B4F**) secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010. n. 136,

obbligandosi a comunicare al Trentino Network s.r.l. entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

6. di dare atto che Trentino Network S.r.l. si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni APAC o CONSIP che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario e nel caso in cui l'affidatario non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate all'affidatario le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

**TRENTINO NETWORK S.R.L.**

Il Presidente

***Dott. Alessandro Zorer***

(documento firmato digitalmente)

*Allegato: schema di contratto.*

AIZ/AM/mg-5.1-2017/11